

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 30 dicembre 1969 che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Unità di conto per tonnellata
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	58,23
10.01 B	Frumento duro	56,98 ⁽¹⁾
10.02	Segala	41,88
10.03	Orzo	48,04
10.04	Avena	46,60
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	38,44 ⁽²⁾
10.05 B	Granturco altro	38,44
10.07 A	Grano saraceno	33,68
10.07 B	Miglio	44,28
10.07 C	Sorgo e durra	35,03
10.07 D	Altri cereali	0
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	57,80
11.01 B	Farine di segala	69,05
11.02 A I a) 1	Semole e semolini di frumento (grano duro)	98,01
11.02 A I a) 2	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	61,90

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

⁽²⁾ Al massimo 4 % del valore in dogana.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2662/69 DELLA COMMISSIONE
del 30 dicembre 1969**

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2463/69 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal

regolamento (CEE) n. 1593/69 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 312 del 12. 12. 1969, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 203 del 13. 8. 1969, pag. 3.

cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1969.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSOLT

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 30 dicembre 1969 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

A. Cereali

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	(u.c. / t)			
		Corrente 1	1° term. 2	2° term. 3	3° term. 4
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0,20	0,20	0,35
10.01 B	Frumento duro	0	0,40	0,40	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	0	1,00	1,00	2,30
10.05 B	Granturco altro	0	1,00	1,00	2,30
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo e durra	0	3,10	3,10	10,20
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0

B. Malto

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	(u.c. / 100 kg)				
		Corrente 1	1° term. 2	2° term. 3	3° term. 4	4° term. 5
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0,036	0,036	0,062	0,062
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0,027	0,027	0,047	0,047
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0